

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
PISICCHIO ed altri: Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2278);	
GRAMEGNA ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2411)	339
PRESIDENTE	339, 341, 345
ANGRISANI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	345
GRAMEGNA	344
LOBIANCO	341
MANCINI VINCENZO	342
PEZZATI, <i>Relatore</i>	340
PISICCHIO	342

Discussione delle proposte di legge Pisicchio ed altri: Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritti alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2278); Gramegna ed altri: Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (2411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pisicchio, Ianniello e Perrone: « Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali »; Gramegna, Di Giulio, Macaluso Emanuele, Pochetti, Reichlin, Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Bardelli, Foscarini, Furia, Giannini, La Torre, Marras, Miceli, Noberasco, Raucci, Scutari, Sgarbi Bompani Luciana, Tripodi Girolamo e Valori: « Proroga delle disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali ».

La XI Commissione agricoltura e foreste, i cui termini per inviarci il parere scadevano venerdì, ci ha fatto giungere una lettera

La seduta comincia alle 11,50.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

con cui si comunica che, per parte sua, nulla osta all'approvazione del provvedimento; quindi siamo in grado di procedere nei nostri lavori, anche in considerazione del parere che ci è giunto da parte della V Commissione bilancio, di cui do lettura:

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

« La Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole solo sugli articoli 1, 4 e 5 del testo unificato delle due proposte di legge quale risulta elaborato dalla competente Commissione di merito e trasmesso in data 26 novembre 1973.

« La Commissione segnala, peraltro, alla competente Commissione di merito l'esigenza di prevedere una delega al Governo per stabilire le variazioni dei contributi in rapporto alle necessità della gestione. Per quanto riguarda poi il problema della istituzione di un gettone di presenza a favore dei componenti le commissioni regionali e locali di collocamento, la Commissione ritiene di non poter esprimere, allo stato, parere favorevole, poiché non risulta determinata e quantificata la misura della maggiore spesa implicata.

« La Commissione si riserva, peraltro, di tornare ad esaminare la questione, ove da parte delle competenti amministrazioni interessate risultassero prospettati più analitici dati e chiarimenti, circa le conseguenze finanziarie implicate e, in particolare, circa l'entità della maggiore spesa che conseguirebbe alla corresponsione del gettone di presenza ai componenti delle commissioni di collocamento ».

Il problema centrale, a questo punto, è quello relativo ai gettoni di presenza ai componenti delle commissioni. Vi è, inoltre, una indicazione nel senso di inserire una delega al Governo per stabilire le variazioni dei contributi da corrispondere. Se dovessimo interpretare l'indicazione nel senso che si tratti di vera e propria delega legislativa, la Commissione non potrebbe decidere in sede legislativa, e il provvedimento dovrebbe essere rimesso all'Assemblea. Per altro, sono del parere che sia ammissibile dare al Governo la possibilità di determinare la misura dei contributi in rapporto alle risultanze di gestione, senza ricorrere ad una delega legislativa.

Mi affido ai colleghi perché possano esaminare, insieme con gli altri, anche questo problema.

Le organizzazioni dei lavoratori interessate, e in particolare quelle dei braccianti, mi

hanno fatto pervenire verbalmente il loro parere circa il problema dei gettoni di presenza; comunque, al momento opportuno, se sarà necessario, potrò riferire in proposito.

L'onorevole Pezzati ha facoltà di svolgere la relazione.

PEZZATI, Relatore. Parlerò molto brevemente in quanto il problema è già noto alla Commissione perché ne abbiamo già parlato esaminando il problema in sede referente. Com'è noto, la Corte costituzionale, con sentenza del 26 giugno 1972, dichiarava l'illegittimità del sistema di accertamento della manodopera agricola. A seguito di ciò stante la provvoluta impossibilità di estendere nelle province dell'Italia meridionale, per fattori di carattere ambientale e di vario genere, il rilevamento dei braccianti sulla base delle effettive prestazioni di lavoro a mezzo del libretto personale, adottato già nelle province del centro-nord con la legge 5 marzo 1963, n. 322, si afferma che nelle stesse province saranno le commissioni a provvedere per la manodopera agricola secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 7, n. 5, e dall'articolo 15 di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Conseguentemente, mentre i braccianti iscritti nei sopra citati elenchi in vigore dal 25 giugno 1972 nelle province dell'Italia meridionale e insulare hanno potuto conservare, e conservano tuttora, la loro posizione assicurativa in virtù della legge di proroga, gli altri braccianti, essendo soggetti alla disciplina della legge n. 83, vengono compresi negli elenchi nominativi sotto il controllo delle commissioni locali, in base all'effettiva occupazione. Di qui la necessità di far valere le loro effettive prestazioni di lavoro, al fine di ottenere l'iscrizione negli elenchi.

Anche i lavoratori iscritti negli elenchi a validità prorogata, che intendano farsi riconoscere le effettive giornate lavorative, possono rientrare in tale disciplina, previa cancellazione dagli elenchi predetti, e attraverso la contestuale eliminazione dagli elenchi annuali compilati a norma della legge n. 83 dell'11 marzo 1970. La vigente legislazione non esclude che i lavoratori iscritti negli elenchi prorogati, siano dagli stessi cancellati nei casi di emigrazione, cessazione dall'attività lavorativa o di passaggio ad altra attività.

Da queste considerazioni di carattere generale, che ho premesso all'esame del testo unificato delle proposte di legge presentate, scaturiscono altre indicazioni fatte presenti,

dal Ministero del lavoro, al Comitato ristretto nominato in una delle precedenti sedute in sede referente. Il testo unificato, come i colleghi avranno notato, non contiene soltanto le disposizioni relative alla proroga degli elenchi nominativi che scadono al 31 dicembre 1973. Si introduce anche il nuovo meccanismo di riscossione dei contributi INAIL nel settore dell'agricoltura; meccanismo che si rende necessario a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria.

Passando ad un particolareggiato esame degli articoli, va rilevato che l'articolo 1 del testo unificato, al primo comma, recepisce il contenuto delle proposte di legge presentate. Si stabilisce, però, una modifica riguardante la durata della proroga, portata a quattro anni. Gli elenchi nominativi, quindi, vengono prorogati fino al 31 dicembre 1977.

Il secondo comma dell'articolo 1 riguarda le iscrizioni, cancellazioni e variazioni degli elenchi medesimi, alle quali dovrà essere provveduto mediante l'applicazione della legge n. 83 dell'11 marzo 1970.

Sull'articolo 2 abbiamo ascoltato adesso il parere della Commissione bilancio, per cui la proposta che pongo all'attenzione dei colleghi, data l'urgenza di prorogare il termine di scadenza degli elenchi alla quale ormai siamo vicini, è quella di non comprendere in questo testo legislativo l'articolo riguardante i gettoni ai componenti delle commissioni: altrimenti, a mio giudizio, dovremmo ottemperare a quanto richiede la Commissione bilancio, per definire un'esatta quantificazione della spesa e quindi dovremmo ritornare alla Commissione medesima per conoscere il suo parere.

Pur affermando la necessità che il gettone di presenza ai componenti delle commissioni debba essere definito e previsto quanto prima, insieme con altri problemi analoghi che investono altre commissioni, riteniamo che si debba depennare dal testo unificato al nostro esame la relativa norma.

L'articolo 3 riguarda i contributi associativi che autorizziamo l'Istituto nazionale della previdenza sociale a trattenere per conto delle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel CNEL. Su questo articolo in sede di Comitato ristretto non si sono trovate difficoltà, e pertanto ritengo che lo si possa approvare, in analogia con quanto già avviene per altre categorie di lavoratori dipendenti. Gli articoli 4, 5 e 6 introducono un meccanismo diverso di riscossione dei contributi INAIL.

Mi sembra che la Commissione debba affrontare gli articoli del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto che hanno introdotto argomenti diversi e non contenuti nel provvedimento originario. Ritengo, però, che, se questi nuovi argomenti dovessero rendere più complicato l'iter del provvedimento in maniera tale da pregiudicare la scadenza del 31 dicembre 1973 degli elenchi nominativi, forse sarebbe preferibile predisporre una « leggina » che preveda esclusivamente la proroga degli elenchi, salvo rinviare tutti gli altri problemi ad un maggiore approfondimento da parte del Governo ed alla presentazione di un apposito disegno di legge.

Qualora, invece, il Governo ritenga che sia indispensabile comprendere in questo testo le nuove norme da esso stesso avanzate in sede di Comitato ristretto, potremo valutarne la possibilità, evitando comunque che il protrarsi dell'iter parlamentare ci costringa a superare la scadenza del 31 dicembre 1973 senza aver emanato un'apposita legge in materia.

Non mi soffermerò sulle altre indicazioni che sono state avanzate in ordine a questo problema, perché prima la Commissione deve discutere se andare avanti con questo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto o se, invece, ritenga di varare un provvedimento molto più semplice, composto semmai da un solo articolo, che riguardi, come ho già detto, la proroga degli elenchi nominativi. Naturalmente nel caso si decida di stabilire una normativa più ampia, potranno essere introdotti anche altri emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LOBIANCO. Approfito di questa occasione per invitare il Governo a voler intervenire sul metodo di riscossione dei contributi unificati. Al riguardo ho presentato già per ben due volte una interrogazione che non ha avuto risposta e che tratta di questo: il Servizio contributi unificati pone in riscossione ogni anno dei contributi sulla base dei versamenti presunti effettuati l'anno precedente; in pratica, sulla base delle giornate lavorative per le quali sono stati pagati i contributi l'anno precedente, il Servizio mette a ruolo i contributi per l'anno successivo, creando notevoli difficoltà per le aziende agricole, in particolare per quelle dei coltivatori diretti.

Secondo il mio parere, questo sistema è in contrasto con una sentenza della Corte co-

stituzionale che dichiarò incostituzionale il sistema presuntivo su cui era basato in precedenza il pagamento dei contributi unificati. I motivi a sostegno di questa tesi sono diversi: per esempio, un'azienda in un anno può porre in essere un ordinamento colturale diverso da quello dell'anno precedente o può anche adibire come lavoratori i componenti del nucleo familiare che nell'anno precedente erano occupati in altre attività o prestavano il servizio militare o anche usare i trattori e le altre macchine agricole che riducono l'occupazione di terzi. Ciò pone in questa situazione: si viene a gravare di contributi un'azienda salvo il conguaglio alla fine dell'anno quando sarà completata la presentazione delle denunce aziendali trimestrali e a carico dell'azienda vi sono anche gli aggi esattoriali. Poiché le aziende sono tenute a presentare le denunce trimestrali della manodopera che vengono poi abbinate ai fogli di ingaggio presso gli uffici di collocamento, il problema è di fare in modo che i contributi unificati possano essere notificati e quindi pagati dall'azienda a conclusione dell'anno sulla base dell'effettivo impiego di manodopera. Io chiedo che si proceda in tal senso, così come avviene per tutte le aziende di altri settori produttivi. Mi rendo conto che si ha un incasso *a posteriori* da parte del Servizio contributi unificati, mentre si deve provvedere con una distribuzione di contributi a vari enti previdenziali; però, tenendo presente che il rapporto fra il contributo che deve versare l'azienda e la spesa effettiva dell'istituto previdenziale è minimo, si può fare in modo che le aziende paghino alla fine dell'anno successivo sulla base dell'effettivo impiego e che la riscossione da parte del suddetto Servizio avvenga su tale base.

PISICCHIO. La proroga di cui oggi ci occupiamo si è resa necessaria in quanto il 31 dicembre 1973 scadono i termini della proroga concessa con il decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287. Purtroppo le nuove norme in materia di collocamento agricolo e di formazione degli elenchi anagrafici, dettate dal legislatore con il decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970, n. 83, non hanno trovato piena attuazione.

È chiaro il danno che da ciò deriva ai lavoratori agricoli, in quanto essi riscuotono gli assegni familiari, la erogazione della previdenza in generale, la indennità di disoccupazione e la pensione successivamente, su un sistema convenzionale e forfettario. Tutto ciò

è possibile in quanto, da un lato, abbiamo una diffusa disoccupazione e, dall'altro, i datori di lavoro oppongono resistenza all'adempiere le norme della legge e continuano ad evadere gli obblighi della contribuzione sociale, ed inoltre perché le richieste di manodopera non passano attraverso gli uffici di collocamento.

È a tutti noto come in passato i lavoratori interessati siano stati costretti ad indire degli scioperi per ottenere di volta in volta la proroga che richiedevano; per fortuna, questo anno, grazie alla sensibilità dimostrata dalla Commissione e dal Ministero competente, si è riusciti anzi tempo a discutere il problema in maniera che i lavoratori non siano costretti a sottostare a quegli inconvenienti che prima ricordavo.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati alla proposta di legge di cui sono il primo firmatario, devo dire che in linea di massima concordo con essi; d'altra parte, vorrei far rilevare che esaminando il problema della mobilità della manodopera ci siamo trovati di fronte a difficoltà di ordine pratico, anche se la legge 11 marzo 1970, n. 83, non pone a tal proposito alcun divieto.

Un altro aspetto che va tenuto in considerazione è la situazione che si viene a creare tra i lavoratori, in quanto ci si è preoccupati di prorogare gli elenchi per quei lavoratori iscritti prima del 1962 e non si tiene conto di quei lavoratori che sino ad oggi hanno dimostrato di essere impegnati in agricoltura. Il problema forse può esistere per i nuovi addetti del settore agricolo, che comunque devono dimostrare di essere occupati in agricoltura.

MANCINI VINCENZO. Approvo lo sforzo affrontato dal relatore per presentarci un testo unificato delle proposte di legge, anche se da quello che dirò successivamente, come del resto ha evidenziato lo stesso onorevole Pezzati nell'illustrarci il contenuto di questo testo unificato, risulterà evidente come siamo andati abbondantemente al di là degli obiettivi che originariamente si prefiggevano le due proposte di legge al nostro esame.

Evidentemente, ci troviamo di fronte ad una esigenza primaria che è quella di prorogare le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 322, sulla quale non abbiamo nulla da osservare. Per quanto riguarda la durata della proroga non sarà un problema di difficile soluzione, solo a patto che si tenga presente che siamo ormai all'ennesima proroga in questo settore. A proposito del provvedi-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

mento che disciplina tutta la materia del collocamento in agricoltura, da più parti si fecero rilevare gli inconvenienti che si sarebbero potuti creare; purtroppo tutte quelle previsioni hanno trovato puntuale conferma.

Da una relazione del dirigente dell'ufficio regionale della Campania, per quanto riguarda le province di Napoli, Caserta, Benevento ed Avellino, si pone in evidenza come nel 1970, di fronte ad un numero di iscritti al collocamento di 29.342 unità, figuravano negli elenchi anagrafici ben 156.615 unità, tra salariati fissi permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali. Purtroppo la situazione non è migliorata da quella data ad oggi. Io stesso, accanto alle osservazioni che venivano dall'ufficio regionale del lavoro, avevo fatto recapitare al Ministero una serie di note e di osservazioni. Ne riprenderò alcuni aspetti particolari, senza diffondermi sulla necessità di modificare quel provvedimento.

Il primo problema riguarda la copertura previdenziale per i braccianti agricoli che sono iscritti in un ufficio di collocamento. Essi ricevono un'iscrizione ai fini della quantità delle giornate accreditate, comunque insufficienti per ottenere il minimo previsto della copertura. Ora, a tale riguardo, basta essere stati disponibili in lista d'attesa per avere l'accreditamento dei contributi indipendentemente dal fatto che si siano raggiunte le 51 giornate? No, stando alla legge. Dopo le 51 giornate si passa all'altra categoria di eccezionale e ad altre successive; a questo punto scatta il meccanismo dell'accreditamento dei contributi e l'erogazione delle prestazioni. La prima osservazione al riguardo è all'articolo 7 del decreto-legge, che prevede, alla fine della compilazione degli elenchi, l'ulteriore compilazione delle competenze come è richiamato nel secondo comma dell'articolo 1. Credo che questo articolo debba essere rivisto, esaminato e approfondito, perché non vorrei che si profittasse (senza cattive intenzioni e senza proposte fraudolente) di queste norme di carattere eccezionale.

Vorrei, invece, cogliere l'occasione dell'esame delle norme stesse per inserirvi nuove disposizioni, a cui potremmo uniformarci dopo un esame più approfondito. Ho fatto un riferimento agli inconvenienti riguardanti la possibilità dell'accertamento dei contributi. Vi è però un altro particolare da esaminare: l'articolo 14 del decreto prevede che, entro l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso datore di lavoro dia comunicazione della cessazione di detto rapporto. I nostri rapporti di lavoro sono di

breve durata. Nel momento in cui immaginiamo di attuare questo meccanismo assai complicato relativo all'attesa degli 8 giorni, entro i quali dovrebbe arrivare l'avviso del datore di lavoro, al di là della disoccupazione cronica cui è soggetto il lavoratore, noi già istituzionalizziamo il provvedimento perché quel lavoratore licenziato non può attendere 8 giorni. Ma il lavoratore non può essere avviato a stretto rigore a nuova occupazione, poiché risulta ancora occupato nel vecchio lavoro, finché l'ufficio di collocamento non ha la dichiarazione.

Quando il lavoratore si presenta in un ufficio di collocamento, a prescindere dall'adempimento del datore di lavoro, ha la possibilità di un nuovo avvio al lavoro? Perché ciò non accade? Questa è una nuova specie di disoccupazione che abbiamo introdotto noi nel decreto. Ci dovremmo soffermare, inoltre, su alcuni aspetti. Cerchiamo per lo meno, ora, di ovviare ad alcuni macroscopici inconvenienti che si registrano. Nell'articolo 17 del decreto-legge ad esempio, è prevista una compensazione e una mobilità (belle parole senza risvolti concreti) che non fa altro che creare una serie di inconvenienti, ai quali potremmo però rimediare. Il Ministero del lavoro ha fatto un tentativo in questo senso, con una circolare diramata all'indomani dell'entrata in vigore del provvedimento, limitandosi però a dichiarare che non c'era l'obbligo di residenza per i lavoratori, per cui l'iscrizione si poteva ottenere indipendentemente da questo requisito. Due anni fa al Ministero sembrava, dunque, che si stesse studiando intorno a questa materia.

Un dato da registrare è quello della breve durata dei rapporti lavorativi in oggetto. Al di là dell'entità della popolazione dei comuni, c'è la possibilità di un'osmosi e di una trasmigrazione, nonostante il fattore della residenza. Per poter assolvere questo compito, gli uffici di collocamento dovrebbero, oltre i compiti di registrazione e di rilevazione statistica, essere elementi attivi per la formazione del rapporto di lavoro. Dovremmo potere immaginare la creazione di zone in cui vi siano uffici che curino gli elenchi dei lavoratori disoccupati di una determinata zona, per cui l'avviamento al lavoro avverrebbe secondo le esigenze che si registrano nell'ambito dei comuni, con comunicazioni anche all'ufficio regionale de lavoro. Nel momento in cui questi uffici di collocamento avessero avviato al lavoro qualcuno, dovrebbero darne comunicazione agli uffici zonali, per l'iscrizione, la residenza, la nascita ecc. C'è la possibilità di

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 1973

far scattare questo congegno, senza immaginare che il lavoratore si metta a fare il giro degli uffici di collocamento per constatare le varie disponibilità. Non mi riferisco a situazioni ipotetiche: conosco i volti di questi lavoratori che vanno in giro tra i vari comuni e le varie provincie.

A tutte queste esigenze di cui ho parlato, risponde l'articolo 17 del decreto? No!

Ricordo una nota successiva del Ministero del lavoro di circa due o tre anni fa, nella quale si sottolineava la necessità di modificare il servizio di collocamento, immaginando una struttura a carattere zonale. Mi sembrava una sorta di folgorazione che aveva illuminato il Ministero. Tutto ciò, purtroppo, è rimasto a livello di fugace illuminazione, poiché è sparito qualsiasi impegno di portare avanti un tale provvedimento. Ma si può andare avanti così? Vogliamo portare delle modifiche introducendo i gettoni di presenza, pensando così di risolvere il problema? Assolutamente no.

Accennavo prima ad altri particolari aspetti, ma io stesso mi rendo conto che andrei abbondantemente al di là di un compito assai ridotto che mi sono proposto. Tutto questo però serve per dare sostanza ad un argomento che intendo riprendere dalla relazione, ove è stato posto in termini problematici. Secondo il relatore, esiste il problema della proroga degli elenchi che potrebbe essere risolto concedendo una proroga di 4 anni e depennando dal provvedimento tutto il resto. Ma così come affrontiamo il problema dei gettoni di presenza, abbiamo il coraggio di disciplinare tutte le altre indennità analoghe, poiché non possiamo creare sperequazioni particolari. In tal modo, renderemo un servizio agli stessi sindacati, che si trovano in difficoltà a trovare elementi disponibili a prestare effettivamente il servizio. Se, viceversa, introduciamo il congegno del meccanismo zonale, allora la competente commissione potrà avere una più ampia platea di scelte per reperire degli elementi disponibili ad assolvere i compiti previsti dalla legge.

Stiamo molto attenti all'articolo 3. Con altre leggi abbiamo introdotto la possibilità della trattenuta sulla retribuzione per i contributi sindacali, ma qui si tratta di prestazioni per la disoccupazione e per gli assegni familiari che vengono corrisposti ai lavoratori. Ora noi vogliamo stabilire le trattenute anche in questo caso, ma non sono assolutamente d'accordo ad estenderlo anche per tali prestazioni.

In merito agli articoli 4, 5 e 6, anche se comprendo i risvolti connessi alla riforma tributaria, non mi sento in condizione di dare una risposta compiuta, in quanto bisognerebbe vedere come sia congegnato questo meccanismo in precedenti leggi, e non mi sembra che l'onorevole Lobianco (non so se ha presentato degli emendamenti) lo ricordi compiutamente. Non credo sia questa l'occasione per introdurre la normativa, ma, se vi è necessità di introdurla, lo si faccia stabilendo un quadro di riferimento compiuto.

GRAMEGNA. L'onorevole Pisicchio ed io, primi firmatari delle proposte di legge al nostro esame, le abbiamo presentate perché preoccupati delle conseguenze che, sul piano delle prestazioni previdenziali, si sarebbero riversate sulle spalle dei lavoratori di ventotto provincie meridionali. Sostenemmo allora, e lo facciamo tuttora, che eravamo in tempo ad emanare un provvedimento legislativo che salvasse per un certo numero di anni la condizione previdenziale ed assistenziale dei braccianti agricoli del Mezzogiorno. Questo è lo scopo principale delle due proposte di legge.

In ambedue le relazioni che accompagnano i due provvedimenti si fa riferimento alla necessità, per l'avvenire, di operare alcune modifiche anche sostanziali, se sarà necessario, alla luce dell'esperienza della legge relativa al nuovo assetto del collocamento in agricoltura. Infatti, alcune questioni accennate dall'onorevole Vincenzo Mancini trovano riscontro nella lunga discussione svoltasi quando approvammo quella legge proprio in questa Commissione. Allora si disse che non si avevano esperienze sul collocamento agricolo e pertanto, dopo avere fatto la prima alla luce del provvedimento in esame, si sarebbero apportate tutte le modifiche necessarie per favorire, da un lato, il miglioramento delle prestazioni per i lavoratori agricoli delle ventotto provincie meridionali, facendo corrispondere il più possibile l'effettiva prestazione di lavoro con la prestazione previdenziale; e, dall'altro, per tenere d'occhio particolarmente la condizione delle piccole e medie aziende contadine e le loro possibili difficoltà nella prima fase di applicazione della nuova normativa. Infatti, bisogna tenere presente che non ci troviamo di fronte ad aziende organicamente organizzate con dei contabili o dei ragionieri, ma ad aziende che si sono trovate in difficoltà e tuttora lo sono per tanti aspetti della loro vita produttiva ed economica.

Il dato emerso durante l'applicazione di quella legge fino ad oggi è il seguente: le grandi aziende, per le quali erano state stabilite delle sanzioni, in verità non molto pesanti, in caso di mancata presentazione dei piani colturali o di violazione delle norme per l'assunzione della manodopera, purtroppo non hanno adempiuto gli obblighi derivanti dalla legge, e bisogna rilevare che il mercato nero della manodopera per l'agricoltura, specialmente nelle province meridionali, continua ad esistere. Si è cercato di colpire qualche mediatore, ma poi la storia è cominciata daccapo.

Se a queste inadempienze delle grandi aziende o di quelle che erano tenute in ogni caso a presentare il piano colturale per avere i programmi comprensivi della quantità di manodopera assorbibile in determinati anni, aggiungiamo anche certi aspetti farraginosi della legge, in ultimo la mobilità della manodopera che esiste nel Mercato comune europeo, ci rendiamo conto che all'interno del nostro paese e di una medesima regione questa mobilità della manodopera è stata gravemente limitata con conseguenze facilmente immaginabili. Sul fatto che le giornate lavorative non sono state registrate negli uffici di collocamento e che non si sono fatti i fogli di ingaggio, vi è una serie di motivazioni su cui abbiamo insistito anche in altre occasioni. Vi è il problema di dare dei poteri alle commissioni comunali circa gli accertamenti, poteri che, invece, sono loro negati. Si è detto in più riprese che in genere gli organi ispettivi del Ministero del lavoro purtroppo, per la nota scarsità di personale, non sono in grado a tutt'oggi di fare fronte alle continue richieste avanzate per la violazione delle leggi sociali. Quando approvammo quella legge, ritenemmo che si poteva ovviare a ciò attraverso un duplice ordine di interventi: un miglioramento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e l'attribuzione alle commissioni comunali di un potere di intervento a livello aziendale per poter accertare lo stato di applicazione della legislazione sociale e di quella sull'avviamento al lavoro in materia di agricoltura. Purtroppo, in quella occasione ci fu risposto che non si poteva istituire un corpo di polizia del lavoro affidato ai sindacati e la conseguenza è quella al nostro esame: e cioè la necessità di prorogare gli elenchi anagrafici. La mancata corresponsione di una indennità di presenza che servisse a coprire il mancato guadagno per le commissioni comunali di collocamento per i lavoratori agricoli è stata una delle conseguenze per uno

scarso funzionamento, in alcuni casi, delle stesse commissioni comunali.

Non possiamo, però, stabilire delle norme e poi non prevedere i necessari strumenti operativi, tanto più se si considera l'attuale situazione in cui versano gli uffici comunali di collocamento.

A proposito di questi ultimi, solo sporadici interventi sono stati adottati; e quindi ritengo che intorno a questi problemi sarebbe quanto mai opportuna una discussione seria da parte della nostra Commissione.

Per quanto riguarda il tema più specifico della proroga degli elenchi anagrafici, che è la questione di fondo, siamo del parere che essa debba essere senza indugio concessa in modo da consentire all'altro ramo del Parlamento di approvarla a sua volta nel più breve tempo possibile.

Sulle proposte che sono state avanzate, non desidero entrare in questo momento nel merito, ma esprimo delle perplessità in quanto ci costringerebbero di nuovo ad avere il parere della V Commissione bilancio. A questo punto avanzo formale proposta affinché nel pomeriggio si riunisca il gruppo di lavoro che sulla base della discussione di questa mattina e degli emendamenti preannunciati, metta a punto un testo da discutere nella seduta di domani.

ANGRISANI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono onorato di essere presente in questa Commissione. Come ha già dichiarato il relatore, intendiamo sollecitare i commissari affinché il provvedimento in discussione sia approvato per la fine dell'anno.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Angrisani per aver rivolto questo invito ad operare con sollecitudine.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI